

Azienda – affitto - Forma scritta ai fini della validità del contratto –Cass. n. 18066/2019

Casi - Iscrizione nel registro delle imprese - Rilevanza ai fini della validità del contratto - Esclusione.

L'affitto di azienda non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556 c.c., la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese - che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto -, non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso.

Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18066 del 05/07/2019 (Rv. 654410 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2555](#), [Cod_Civ_art_2556](#)

corte

cassazione

18066

2019